

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA RECIPROCA TUTELA

DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Il Governo della Repubblica di Bulgaria ed il Governo della Repubblica Italiana, di seguito chiamate "Parti Contraenti", al fine di garantire la tutela delle informazioni classificate scambiate direttamente o tramite altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici e privati che trattino informazioni classificate poste sotto la giurisdizione dello Stato dell'altra Parte Contraente e inserite nell'ambito di attività che ricadano sotto la responsabilità delle Autorità per la Sicurezza Competenti degli Stati delle Parti Contraenti, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1 APPLICABILITA'

1. Il presente Accordo si applica ad ogni genere di attività volta, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, allo scambio di informazioni classificate tra le Parti Contraenti attraverso le Autorità per la Sicurezza Competenti o attraverso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici o privati.
2. Il presente Accordo non ha effetto sugli impegni di ambedue le Parti Contraenti che derivino da altri accordi internazionali e non sarà usato contro gli interessi, la sicurezza e l'integrità territoriale di altri Stati.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

a. Informazione Classificata significa:

ogni informazione, indipendentemente dalla sua forma, natura o metodo di trasmissione, costruita o in corso di costruzione, cui sia stata assegnata una classifica di sicurezza e che, in osservanza delle leggi e regolamenti nazionali, deve essere protetta contro compromissione di sicurezza, distruzione o perdita.

b. Documento Classificato significa:

ogni genere di documento che contenga una informazione classificata, senza riguardo alla sua forma o caratteristica fisica, con l'inclusione, senza alcuna limitazione, di quella scritta o stampata, di elaborati e

nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, schizzi, appunti, carta carbone e nastri inchiostriati, o riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, e suono, voce, registrazioni magnetiche o elettroniche o ottiche o video di qualsiasi forma, ed equipaggiamento portatile, processore automatico dei dati con disco fisso o estraibile.

c. **Materiale Classificato** significa:

qualsiasi oggetto o parte di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, ecc., fatto meccanicamente o a mano, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato da una classifica di sicurezza.

d. **Classificazione di Sicurezza** significa:

un marchio attestante il livello di protezione delle informazioni classificate in accordo con le rispettive leggi e regolamenti delle Parti Contraenti.

e. **Livello di Classificazione di Sicurezza** significa:

la classifica, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, che caratterizza l'importanza dell'Informazione Classificata, il livello di restrizione all'accesso a tale informazione e il livello della sua protezione delle Parti Contraenti e anche la classificazione con la quale l'informazione è contrassegnata.

f. **Contraente o Sub-Contraente** significa:

una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti e/o che sia una Parte di Contratto Classificato.

g. **Contratto Classificato** significa:

un accordo tra Contraenti/Sub-Contraenti che determini diritti ed obblighi reciproci tra di essi, che contenga o preveda l'uso di Informazioni Classificate.

h. **Violazione alla Sicurezza** significa:

un atto o una omissione contrari alle leggi e regolamenti nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere Informazioni Classificate.

i. **Compromissione della Sicurezza** significa:

il fatto che la conoscenza di Informazioni Classificate sia stata passata, in tutto o in parte, a persone o enti sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o Paesi che non abbiano, sulla base di un accordo tra le Parti Contraenti, autorizzazione a tale accesso, o quando ci sia stato rischio che questo avvenisse.

j. Abilitazione di Sicurezza Personale significa:

il giudizio positivo, emesso da un'Autorità designata, derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la lealtà e la affidabilità di una persona e ad affermare la conformità con le altre condizioni fissate dalle leggi e regolamenti nazionali.

k. Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche significa:

il giudizio positivo emesso da un'Autorità designata derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la capacità fisica ed organizzativa di un ente pubblico o privato di detenere e proteggere in modo appropriato Informazioni Classificate e di affermare la conformità con le altre condizioni fissate dalle leggi e regolamenti nazionali.

l. Necessità di conoscere significa:

il principio secondo il quale l'accesso alle Informazioni Classificate può essere consentito soltanto a persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere in virtù del proprio incarico.

m. Autorità di Sicurezza Competente significa:

l'Autorità che, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, è responsabile della protezione delle Informazioni Classificate, e che esercita un controllo globale in questo ambito ed è responsabile dell'applicazione del presente Accordo. Tale Autorità è indicata nell'Articolo 7 del presente Accordo.

n. Parte Terza significa:

una organizzazione internazionale od uno Stato che non sia parte del presente Accordo.

ARTICOLO 3
MISURE DI PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI
CLASSIFICATE

1. In conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti Contraenti adottano le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate che siano trasmesse, ricevute, generate o sviluppate in conseguenza di questo Accordo. Le Parti Contraenti garantiscono a tutte le Informazioni Classificate scambiate, ricevute, originate o sviluppate lo stesso grado di protezione di sicurezza di quello fornito alle proprie Informazioni Classificate di equivalente livello di classificazione, come specificato nell'Articolo 4 del presente Accordo.
2. La Parte Contraente ricevente e le amministrazioni dello Stato, o gli enti pubblici e privati del proprio Stato non usano un livello di classifica inferiore per le Informazioni Classificate ricevute, né declassificheranno tali informazioni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della competente Autorità dello Stato della Parte Contraente originatrice. L'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente originatrice informa l'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente ricevente di qualsiasi cambiamento alle classifiche di sicurezza delle informazioni scambiate.
3. Documenti classificati a livello **CTΠOΓO CEKPETHO/** **SEGRETISSIMO** devono essere tradotti o copiati solo previa autorizzazione scritta della Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente che li ha rilasciati.
4. Le informazioni o il materiale classificato devono essere distrutti in maniera tale da rendere impossibile la ricostruzione integrale o parziale delle informazioni classificate.
Le informazioni o il materiale classificato a livello **CTΠOΓO CEKPETHO/** **SEGRETISSIMO** non devono essere distrutti. Essi devono essere restituiti all'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente che li ha rilasciati.
5. In caso di immediato pericolo, qualora le informazioni classificate non possano più essere protette, le stesse potranno essere distrutte senza la preventiva approvazione dell'Autorità di Sicurezza Competente della Parte che le ha rilasciate.

Tale evento dovrà essere prontamente comunicato all'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente che le ha rilasciate.

6. L'accesso a siti e strutture in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le informazioni classificate, è limitato a coloro che sono provvisti di un'abilitazione di sicurezza personale e che hanno "necessità di conoscere".
7. Nessuna delle Parti Contraenti può rilasciare informazioni classificate ricevute a Parti Terze senza la previa autorizzazione dell'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente che le ha rilasciate.
Il presente Accordo non può essere utilizzato da alcuna Parte Contraente per ottenere Informazioni Classificate che l'altra Parte Contraente ha ricevuto da una Parte Terza.
8. Ciascuna Parte Contraente sovrintende all'osservanza delle leggi e regolamenti nazionali degli enti pubblici e/o privati che detengono, sviluppano, producono e/o usano Informazioni Classificate dello Stato dell'altra Parte Contraente, a mezzo di inter alia visite ispettive.

ARTICOLO 4 LIVELLI DI CLASSIFICHE DI SICUREZZA

1. Le classifiche di sicurezza applicabili alle informazioni scambiate nell'ambito del presente Accordo sono:
 - a) per la Repubblica di Bulgaria, ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ, ПОВЕРИТЕЛНО, СЕКРЕТНО, СТРОГО СЕКРЕТНО;
 - b) per la Repubblica Italiana, RISERVATO, RISERVATISSIMO, SEGRETO, SEGRETISSIMO.
2. Le Parti Contraenti hanno stabilito che l'equivalenza delle rispettive classifiche di sicurezza è la seguente:

per la Repubblica di Bulgaria	per la Repubblica Italiana
СТРОГО СЕКРЕТНО	SEGRETISSIMO
СЕКРЕТНО	SEGRETO
ПОВЕРИТЕЛНО	RISERVATISSIMO
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ	RISERVATO

ARTICOLO 5

ABILITAZIONI DI SICUREZZA

1. Ciascuna Parte Contraente garantisce che ogni soggetto che, in forza del suo incarico ufficiale o delle sue funzioni, abbia necessità di accedere ad informazioni classificate **ПОВЕРЛИВО/** **RISERVATISSIMO** o di livello superiore sia in possesso di una valida ed appropriata Abilitazione di Sicurezza Personale, rilasciata dalla Autorità di Sicurezza Competente o da altre autorità appositamente designate in accordo con le rispettive leggi e regolamenti.
2. Le indagini personali relative e precedenti il rilascio di un'Abilitazione di Sicurezza Personale, devono stabilire la lealtà e l'affidabilità alle leggi dello Stato della persona interessata ed affermare che i requisiti del candidato corrispondono con le altre condizioni poste dalle leggi e regolamenti nazionali, tali che possono consentire l'accesso ad informazioni classificate senza pericoli per la sicurezza.
3. Le Autorità di Sicurezza Competenti delle Parti Contraenti, previa richiesta, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, collaboreranno nelle procedure di indagine relative e precedenti il rilascio delle Abilitazioni Personali di Sicurezza e delle Abilitazioni di Sicurezza di Persone Giuridiche.
4. Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente le Abilitazioni di Sicurezza Personale e di Persone Giuridiche rilasciate in conformità con le rispettive leggi e regolamenti.
5. Le Autorità di Sicurezza Competenti comunicano l'un l'altra qualsiasi informazione relativa a modifiche nelle Abilitazioni di Sicurezza Personali o di Persona Giuridica, rilasciate a persone o società che svolgono attività conformemente alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 6

RILASCIO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Il rilascio delle informazioni classificate a Parti Terze può essere effettuato previo consenso scritto dell'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente originatrice, che può imporre ulteriori limitazioni al rilascio.

2. Ciascuna Parte Contraente assicura che le informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente siano usate esclusivamente per lo scopo per cui tali informazioni sono state rilasciate.

ARTICOLO 7

AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENTI

1. Le Autorità di Sicurezza Competenti delle Parti Contraenti sono:

В Република България	nella Repubblica Italiana
Държавна комисия по сигурността на информацията Ул. Ангел Кънчев № 1 София 1040 БЪЛГАРИЯ	Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità Nazionale per la Sicurezza CESIS – III Reparto U.C.Si. via di Santa Susanna, n. 15 00184 ROMA ITALIA

2. Al fine di rendere possibile il mantenimento degli stessi standards di sicurezza, ciascuna Competente Autorità di Sicurezza fornisce, su richiesta, all'altra Autorità di Sicurezza Competente notizie concernenti la propria organizzazione di sicurezza e le proprie procedure. A tal fine le Autorità di Sicurezza Competenti concordano anche visite congiunte da parte di personale autorizzato in entrambi i Paesi.
3. Le Autorità di Sicurezza Competenti delle Parti Contraenti si consultano vicendevolmente sugli specifici aspetti tecnici concernenti l'applicazione del presente Accordo e possono, di comune accordo, stabilire, di volta in volta, la stipula di protocolli di sicurezza, di specifica natura, supplementari al presente Accordo.

ARTICOLO 8 VISITE

1. Le visite a siti in cui si creano, si sviluppano, si trattano o si custodiscono Informazioni Classificate, o dove sono espletate le attività sotto le disposizioni del presente Accordo, sono consentite ai visitatori

dell'altra Parte Contraente, dopo un preventivo permesso scritto da quella Autorità di Sicurezza Competente dello Stato ospitante.

2. Le procedure relative alle visite sono definite e concordate tra le Autorità di Sicurezza Competenti. In generale, la richiesta di visita contiene le seguenti informazioni: cognome e nome del visitatore, luogo e data di nascita, numero di passaporto (o altro documento identificativo), cittadinanza, certificazione di abilitazione di sicurezza, posizione e denominazione dell'organizzazione rappresentata, finalità e data della visita, nome dell'organizzazione e delle strutture da visitare.
3. Ciascuna Parte Contraente garantisce la protezione dei dati personali dei visitatori nell'osservanza delle rispettive leggi e regolamenti nazionali.

ARTICOLO 9 SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Ciascuna Parte Contraente è responsabile per la protezione delle Informazioni Classificate da parte dei contraenti in accordo con le proprie leggi e regolamenti nazionali. Il Contratto Classificato viene concluso e viene applicato in accordo con le leggi ed i regolamenti nazionali sul cui territorio si sta sviluppando il Contratto Classificato. La Parte Contraente sul cui territorio si sta sviluppando il Contratto Classificato si assume la responsabilità di controllare la protezione delle Informazioni Classificate attinenti al Contratto Classificato in accordo con le proprie leggi e regolamenti nazionali.
2. Su richiesta, l'Autorità di Sicurezza Competente di ciascuna Parte Contraente provvede ad informare che il Contraente proposto sia in possesso di una abilitazione corrispondente al livello di classificazione di sicurezza richiesto e che abbia applicato appropriate misure di sicurezza al fine di assicurare la protezione delle Informazioni Classificate. Se il Contraente proposto non è in possesso di una abilitazione di sicurezza, l'Autorità di Sicurezza Competente può richiedere alla Autorità di Sicurezza Competente dell'altra Parte Contraente:
 - a) Il rilascio di un'adeguata Abilitazione di Sicurezza complessiva ai Contraenti o possibili Contraenti a condizione che essi corrispondano alle disposizioni previste per detto rilascio;

b) Il rilascio di un'adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale a tutto il personale che in ragione del suo impiego dovrà avere accesso ad informazioni classificate a condizione che essi corrispondano alle disposizioni previste per detto rilascio.

3. Un annesso di sicurezza è parte integrante di ogni Contratto Classificato o Sub-Contratto. In tale annesso dovrà essere specificato quale informazione classificata può essere rilasciata al contraente o generata come risultato dell'applicazione del contratto e quale livello di classifica di sicurezza corrispondente sia stato assegnato a questa informazione, come pure quali misure minime di sicurezza saranno applicate per la protezione delle Informazioni Classificate.
4. Il Contratto Classificato implementa gli standard minimi e le misure di sicurezza per la protezione delle Informazioni Classificate, in accordo con le leggi ed i regolamenti nazionali delle Parti Contraenti e con le disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 10

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le Informazioni Classificate vengono normalmente trasmesse attraverso canali diplomatici, militari ed altri servizi di corriere approvati dalle Autorità di Sicurezza Competenti. L'Autorità di Sicurezza Competente ricevente deve confermare l'avvenuta ricezione delle Informazioni Classificate.
2. Lo scambio di informazioni e di materiali classificati di grandi dimensioni dovrà essere concordemente stabilito ed approvato, caso per caso, dall'Autorità di Sicurezza Competente in relazione ai mezzi di trasporto, percorsi e misure di sicurezza.
3. Altri mezzi di trasmissione o di scambio di informazioni classificate approvati, a mezzo di tecnologie, possono essere usati se concordati tra le Autorità di Sicurezza Competenti.

ARTICOLO 11

VIOLAZIONI ALLA SICUREZZA

1. In caso di violazioni alla sicurezza, l'Autorità di Sicurezza Competente dello Stato, in cui la violazione si è verificata, informa, appena

possibile, l'Autorità di Sicurezza Competente dello Stato dell'altra Parte Contraente e, in conformità con le leggi e regolamenti nazionali, assicura un'appropriata attività d'indagine su tale evento. Le autorità dello Stato dell'altra Parte Contraente, ove richiesto, collaborano all'indagine.

2. Nel caso in cui la violazione avvenga in un Paese Terzo, l'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente che ha inviato l'Informazione Classificata prende i provvedimenti di cui al paragrafo 1, ove possibile.
3. In ogni caso, l'altra Parte Contraente deve essere informata sui risultati dell'indagine e ricevere il rapporto finale sulle ragioni dell'evento e sulla valutazione del danno.

ARTICOLO 12 CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte attraverso la consultazione tra le Competenti Autorità di Sicurezza delle Parti Contraenti ovvero tra rappresentanti designati delle Parti Contraenti.
2. In pendenza delle consultazioni per la soluzione delle controversie, le Parti Contraenti continueranno a rispettare gli obblighi di sicurezza derivanti dal presente Accordo.

ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. L'applicazione del presente Accordo non comporta di norma alcuna spesa. In nessuna circostanza tali spese sostenute da una Parte Contraente sono imposte all'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle

due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste, attraverso canali diplomatici.

Il presente Accordo potrà essere denunciato, in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Nonostante la cessazione del presente Accordo, tutte le Informazioni Classificate rilasciate in forza dello stesso continueranno ad essere protette secondo quanto stabilito.

2. Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per scambio di Note per via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'accordo per la sua entrata in vigore.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà prontamente all'altra Parte Contraente qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potrebbe incidere sulla protezione delle Informazioni Classificate di cui al presente Accordo. In tal caso, le Parti Contraenti si consulteranno per esaminare la possibilità di modificare il presente Accordo. Al tempo stesso, le informazioni classificate continueranno ad essere protette, come previsto, salvo che diversamente stabilito per iscritto dalla Parte Contraente che le ha rilasciate.


In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in data 8 luglio 2005 in due esemplari, ciascuno in lingua bulgara e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI
BULGARIA**


Tsveta Markova
**Capo della Commissione di
Stato per la Sicurezza delle
Informazioni**

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA**


Prefetto Emilio del Mese
**Autorità Nazionale per la
Sicurezza**